

Tabella di raffronto regole contabili vecchio e nuovo Codice

Par.	Regola	Vecchio Codice	Nuovo Codice
5.3.12	Registrazione di spesa di progettazione di 1° livello per interventi > 100.000 prima che l'intervento venga inserito nel programma OOPP, imputata a spesa di investimento se il DUP individua chiaramente l'intervento e le modalità di finanziamento. Diversamente la spesa è da imputare in parte corrente	La regola si basava sul fatto che l'approvazione di un primo livello di progettazione fosse condizione per l'inserimento dell'opera nel programma triennale	La spesa di progettazione è sostenuta dopo l'inserimento dell'opera nel programma triennale (fatta eccezione per il DOCFAP relativo a lavori pari o > a 5.382.000). Si suggerisce quindi, in attesa dell'aggiornamento dei principi, per interventi = o > 150.000 euro di: a) imputare a titolo 1 le spese di progettazione, se non è attendibile la fonte di finanziamento dell'opera inserita nel DUP o nel programma; b) imputare al titolo 2 la spesa, se è attendibile la fonte di finanziamento dell'opera già inserita nel programma/DUP
5.3.13	Registrazione di spesa di progettazione di 1° livello per interventi < 100.000 non inseriti nel programma triennale	Imputata al titolo 2 sullo stesso capitolo dell'opera in quanto iscritta in bilancio ⁽¹⁾	La soglia ora è da intendersi riferita ai 150.000 euro. La spesa di progettazione è imputata al titolo 2 se è attendibile la fonte di finanziamento
5.3.14	Registrazione di spesa di progettazione di livello successivo al minimo	Imputata al titolo 2 sullo stesso capitolo dell'opera in quanto iscritta in bilancio a seguito dell'inserimento dell'intervento nel programma triennale ⁽²⁾	La spesa di progettazione è imputata al titolo 2 se è attendibile la fonte di finanziamento. Ricordiamo che l'art. 1, comma 4, del d.l. 32/2019 consente fino al 31/12/2023 di sviluppare la progettazione di secondo livello anche in assenza della piena copertura finanziaria dell'opera
5.4.8	Costituzione del FPV per spese inerenti l'affidamento di incarichi di progettazione di primo livello di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto	Pari o superiore a 40.000 euro	Pari o superiore a 140.000 euro
5.4.9, lett. d)	Costituzione del FPV per opere pubbliche per prosecuzione attività di progettazione	In caso di avvio delle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione di livello successivo al minimo	In caso di avvio delle procedure di affidamento della progettazione di 1° e secondo livello, a condizione che sia garantita la copertura dell'intero QTE
5.4.9, lett. e)	Costituzione del FPV per opere pubbliche per avvio procedure affidamento dei lavori di importo superiore alle soglie per l'affidamento diretto	Pari o superiore a 40.000 euro	Pari o superiore a 150.000 euro

(1) in quanto si considera attendibile la fonte di finanziamento della spesa

(2) Regola che presuppone la piena copertura finanziaria della spesa dell'opera. In caso contrario, la spesa doveva essere imputata in parte corrente